

OGGETTO: informativa sicurezza n. 08/13

Data: 18/03/2013

**CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO STATO –REGIONI DEL 22/02/2012
SULL'ADDESTRAMENTO ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CHE RICHIEDONO
SPECIFICA ABILITAZIONE**

Gentili Clienti,

con nostra informativa n. 05/13 si informava dell'entrata in vigore in data 12/03/2013 dell'Accordo Stato – Regioni repertorio atti n. 53/CSR del 22/02/2012 che individuava le attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione dagli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Con la presente siamo ad informarvi che con **Circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti applicativi** sui seguenti temi:

1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER "I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO";
2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NEL SUDETTO ACCORDO;
3. CORSI DI AGGIORNAMENTO

1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER "I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO"

PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...

...l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 prevede che:

- ✓ *I lavoratori del settore agricolo che al 12 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro il 22 febbraio 2017*

La Circolare di cui sopra indica come gli operatori del settore agricolo o forestale possono documentare tale esperienza nell'utilizzo di qualsiasi attrezzatura indicata nell'Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012 (es. trattrici, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro mobili elevabili, ecc.):

- a) nel caso di **LAVORATORE AUTONOMO O DI DATORE DI LAVORO UTILIZZATORE** gli stessi possono redigere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, la quale deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. **L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente dieci anni** (ad esempio non è valido se la guida di carrello elevatore o trattrice o altro è avvenuta per 3 anni solo dal 1998 al 2001, ecc.). La stessa dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari;
- b) nel caso di **LAVORATORE SUBORDINATO** lo stesso può redigere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, la quale deve attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso **l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente dieci anni** (si veda lo stesso esempio esplicativo indicato nel punto sopra). Il datore di lavoro è comunque sempre tenuto a verificare le capacità tecnico-professionali dichiarate dal lavoratore.



2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER CUI E' RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE

Il conseguimento di specifica abilitazione tramite addestramento è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature individuate nello specifico Accordo Stato – Regioni oggetto della presente informativa.

Non è invece necessaria specifica abilitazione nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'uso dell'attrezzatura di lavoro, ad esempio per operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO

PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...

...l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 prevede che:

- ✓ L'abilitazione conseguita sia rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento;
- ✓ Il corso di aggiornamento deve avere durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative ad argomenti degli specifici moduli pratici

La Circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro riconosce la possibilità di effettuare le 3 ore relative agli argomenti degli specifici moduli pratici anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti: info@rely-on.it ; Tel/Fax 0543-405323.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

